

Fattura elettronica obbligatoria carburante: via libera della Commissione europea

Publicato il 3 maggio 2018

La Commissione europea insediata presso la UE ha concesso il via libera alla possibilità di emettere obbligatoriamente la fattura in formato elettronico con decorrenza dall'1 luglio prossimo: l'acquirente non potrà più gestire le fatture relative all'acquisto di carburante per autotrazione in formato cartaceo, che non avrà più alcun valore legale

La Commissione europea insediata presso la UE ha concesso il via libera alla possibilità di emettere obbligatoriamente fattura elettronica con decorrenza dal **1° luglio prossimo**.

È stata così concessa la deroga alle disposizioni comunitarie che prevedono il preventivo accordo con il cessionario. Dal 1° luglio prossimo l'acquirente non potrà più gestire le fatture relative all'acquisto di carburante per autotrazione in formato cartaceo. I documenti emessi in formato cartaceo non avranno più alcun valore legale.

La vicenda, cioè la richiesta di deroga, si è avviata il 27 settembre 2017 quando l'Italia ha manifestato con una lettera a Bruxelles la sussistenza delle condizioni per la concessione dell'autorizzazione. Secondo il Governo italiano sussistevano le condizioni per semplificare le attività di riscossione dell'Iva e di evitare talune tipologie di evasione ed elusione fiscale.

L'autorizzazione europea all'obbligo di **fatturazione elettronica** riguarda il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 31 dicembre 2021. Prime di tale scadenza l'Italia potrà presentare una richiesta di proroga subordinata alla presentazione di una relazione circa l'efficacia della deroga ottenuta e quindi in ragione del quantum recuperato come contrasto all'evasione.

La UE valuterà in risultati ottenuti in materia di lotta alle frodi, di semplificazione nella riscossione. Sarà altresì verificato se la deroga dia o meno luogo all'aumento degli oneri e dei costi amministrativi. E' evidente, però, laddove si optasse per l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica graduale, che i risultati in termini di recupero di gettito sarebbero inferiori rispetto alle aspettative.

In tale ipotesi, una volta scaduta la possibilità di derogare alle disposizioni comunitarie, cioè dopo il 31 dicembre 2021, la possibilità di ottenere la proroga della misura risulterebbero sensibilmente inferiori. Tale situazione rappresenta dunque un ostacolo alla possibilità di prevedere l'entrata in vigore graduale del nuovo adempimento come è stato manifestato a più riprese da numerose associazioni di categoria.

L'autorizzazione comunitaria è stata assunta con la decisione del 16 aprile 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. La deroga riguarda l'applicazione degli **articoli 218 e 232 della direttiva 2006/12/CE**.

L'art. 218 prevede che "Ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fattura

ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo”. Invece l’art. 232 prevede che “Le fatture emesse a norma della sezione 2 possono essere trasmesse su carta oppure, previo accordo del destinatario, possono essere trasmesse o messe a disposizione per via elettronica”.

Alla luce dell’autorizzazione concessa è possibile per l’Italia imporre la fatturazione elettronica senza che il destinatario del documento debba manifestare alcun consenso.

A questo punto non resta che attendere la data del 1° luglio 2018 per comprendere se si darà concreta attuazione alla previsione della **legge di Bilancio 2018** per ciò che riguarda le **cessioni di carburante** per autotrazione. Nei giorni scorsi se è diffusa la voce di un rinvio, ma la necessità di consegnare una relazione alla UE circa l’efficacia della misura sembra aver compromesso tale possibilità.

Lo stesso dicasi per l’obbligo di fatturazione elettronica generalizzato che dovrebbe entrare in vigore per tutti i soggetti con decorrenza dall’inizio dell’anno 2019. Sono però esclusi dall’adempimento i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi e i forfetari. Sono parimenti escluse dall’obbligo le prestazioni effettuate da o verso soggetti non stabiliti come ad esempio le cessioni e gli acquisti intracomunitari.

Nicola Forte
3 maggio 2018

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

